



## RIFORMA ASSETTI CONTRATTUALI

In data odierna è avvenuto l'incontro fra le scriventi e la Banca in tema di assetti contrattuali.

La Banca ha presentato una proposta di nuovo testo degli accordi di contrattualizzazione, di cui si allega quello concernente la carriera direttiva, in quanto gli incontri sono stati distinti in considerazione dei diversi comparti negoziali di riferimento.

Le proposte formulate dalla Banca presentano diversi aspetti di criticità.

In primo luogo, è stata rilevata l'ambiguità del comma 3, dal quale si evincerebbe che gli unici incrementi economici annuali sarebbero quelli legati al parametro IPCA (depurato delle componenti riferibili ai prodotti energetici importati).

Poi, sono state avanzate forti perplessità sulle caratteristiche di cui al comma 4 del recupero fra indici IPCA previsionali e a consuntivo (tempistica, raffronto fra fonti provenienti dal medesimo ente, ecc.).

Inoltre, sarebbe rimandata ad un accordo successivo la regolamentazione per la definizione degli incrementi rivenienti dall'efficienza aziendale (cosiddetta contrattazione di secondo livello, che come è noto costituisce parte essenziale dei nuovi assetti contrattuali sotto il profilo economico).

Risulterebbe altresì modificato il comma 9, così come riformulato e rafforzato a seguito delle note pronunce del giudice del lavoro all'epoca della modifica unilaterale dell'art. 79/I; su questo tema, le scriventi OO.SS. si sono riservate di sottoporre i contenuti della modifica ipotizzata ai propri studi legali.

Ancora, la norma transitoria che intenderebbe prevedere una verifica degli scostamenti inflativi rivenienti dal biennio 2008-2009 (in particolare per il 2009 risulterebbe un recupero negativo di 0,8%) è stata duramente contestata da queste OO.SS.

Su un piano più generale, è stato rimarcato che il necessario esercizio dell'autonomia della Banca anche sul versante contrattuale dovrebbe condurre a risultati diversi da quelli oggi proposti dall'Amministrazione.

In effetti, il tema degli assetti contrattuali, che è necessario faccia registrare la più ampia convergenza delle parti in quanto fondamentale "regola di gioco", avrebbe dovuto sfociare in un "accordo-cornice", all'interno del quale definire successivamente le clausole di attuazione e recepimento.

Inoltre, altre importanti caratteristiche del nuovo modello contrattuale interconfederale ben potrebbero essere introdotte nel nostro assetto (ad es. indennità di "vacanza contrattuale", tempi di presentazione delle piattaforme sindacali e della replica ad esse della controparte).

La trattativa su questo tema, unitamente ad altri argomenti contrattuali, proseguirà nella prossima settimana.

Roma, 21 gennaio 2010

LE SEGRETERIE NAZIONALI

Intese in tema di  
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO  
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA

1. L'Amministrazione, a nome del Direttore Generale, si impegna a trattare le richieste sindacali inerenti alla disciplina, contenuta nei testi regolamentari del personale, di tutti gli istituti concernenti il rapporto d'impiego del personale direttivo sia normativi sia economici, con esclusione del rimborso spese di rappresentanza per il personale di grado superiore, della gratifica, dell'assegno di sede estera e dell'assegno al personale in aspettativa per assunzione di impieghi all'estero.
2. Gli accordi recanti la disciplina degli istituti normativi ed economici concernenti il rapporto d'impiego hanno durata triennale.
3. Gli adeguamenti annuali della retribuzione sono definiti per il triennio assumendo quale parametro l'IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
4. Al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, al termine di ogni triennio le parti verificano la significatività degli eventuali scostamenti tra l'indice IPCA previsionale e quello effettivo, entrambi sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Il recupero degli scostamenti significativi avviene a valere sull'adeguamento retributivo del primo anno del successivo triennio.
5. Le parti definiranno con successivo accordo la componente variabile del trattamento economico da riconoscere in relazione all'incremento dell'efficienza aziendale.
6. L'Amministrazione si impegna altresì a sottoporre al Governatore gli specifici accordi negoziali concernenti il personale direttivo, aventi valenza autonoma, affinché vengano approvati o respinti nel loro complesso in sede di Consiglio Superiore.
7. Ove approvati, i predetti accordi negoziali saranno trasfusi in una parte distinta del "Regolamento del Personale della Banca d'Italia", che recherà un formale riferimento di conformità agli accordi medesimi.
8. Sulle materie disciplinate dagli accordi negoziali l'Amministrazione si impegna a non sottoporre al Consiglio Superiore modifiche unilaterali e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non presentare, nel corso dei relativi periodi di validità, richieste di modifica.

9. Le clausole degli accordi negoziali rimangono in vigore, anche oltre la scadenza, fino a quando questi non siano sostituiti da nuovi accordi.

10. E' prevista in via eccezionale la possibilità di disdetta degli accordi ad opera di una delle parti prima della scadenza; la disdetta va data con un preavviso di almeno tre mesi. Gli accordi disdettati restano comunque in vigore fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi.

11. I commi 9 e 10 non si applicano a quegli accordi o parti di accordo per i quali le parti, con clausola espressa, convengono che la loro applicazione cessi a decorrere da una certa data.

12. Il presente accordo definisce un nuovo sistema di contrattualizzazione che sostituisce quello definito dalle intese del 27 aprile 2006 in materia, ha carattere sperimentale e durata fino al 31.12.2013. Esso costituisce cornice di riferimento per gli accordi negoziali riguardanti la disciplina normativa ed economica del personale con valenza dall'1.1.2010.

13. Ove non intervenga una diversa volontà delle parti al termine della durata sperimentale, l'accordo si rinnova tacitamente di 4 anni in 4 anni salvo che una delle parti comunichi all'altra la disdetta dell'accordo medesimo con un preavviso di almeno sei mesi prima della data di scadenza. In ogni caso l'accordo di contrattualizzazione resta integralmente in vigore oltre la scadenza prevista, anche in caso di disdetta, fino a quando non sia sostituito da un nuovo accordo di contrattualizzazione.

#### Norma transitorie

L'ultima verifica degli scostamenti inflazionistici, secondo quanto previsto negli accordi di contrattualizzazione sottoscritti tra la Banca e i Sindacati il 27 aprile 2006, riguarderà il biennio 2008-2009.



8. Sulle materie disciplinate dagli accordi negoziali l'Amministrazione si impegna a non sottoporre al Consiglio Superiore modifiche unilaterali e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non presentare, nel corso dei relativi periodi di validità, richieste di modifica.

9. Le clausole degli accordi negoziali rimangono in vigore, anche oltre la scadenza, fino a quando questi non siano sostituiti da nuovi accordi.

10. E' prevista in via eccezionale la possibilità di disdetta degli accordi ad opera di una delle parti prima della scadenza; la disdetta va data con un preavviso di almeno tre mesi. Gli accordi disdettati restano comunque in vigore fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi.

11. I commi 9 e 10 non si applicano a quegli accordi o parti di accordo per i quali le parti, con clausola espressa, convengono che la loro applicazione cessi a decorrere da una certa data.

12. Il presente accordo definisce un nuovo sistema di contrattualizzazione che sostituisce quello definito dalle intese del 27 aprile 2006 in materia, ha carattere sperimentale e durata fino al 31.12.2013. Esso costituisce cornice di riferimento per gli accordi negoziali riguardanti la disciplina normativa ed economica del personale con valenza dall'1.1.2010.

13. Ove non intervenga una diversa volontà delle parti al termine della durata sperimentale, l'accordo si rinnova tacitamente di 4 anni in 4 anni salvo che una delle parti comunichi all'altra la disdetta dell'accordo medesimo con un preavviso di almeno sei mesi prima della data di scadenza. In ogni caso l'accordo di contrattualizzazione resta integralmente in vigore oltre la scadenza prevista, anche in caso di disdetta, fino a quando non sia sostituito da un nuovo accordo di contrattualizzazione.

#### Norma transitorie

L'ultima verifica degli scostamenti inflazionistici, secondo quanto previsto negli accordi di contrattualizzazione sottoscritti tra la Banca e i Sindacati il 27 aprile 2006, riguarderà il biennio 2008-2009.